

**Art. 75**  
**Interventi soggetti a permesso di costruire**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 73 e 80, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni di cui alla lettera g) dell'articolo 72 o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili lorde, con esclusione degli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 80;
- b) gli interventi soggetti a restauro e risanamento, anche qualora relativi a beni vincolati e già autorizzati dalla competente Soprintendenza;
- c) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;
- d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel caso di interventi con autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio e d'infrastrutturazione del territorio, ad esclusione dei sottoservizi soggetti a comunicazione;
- e) l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione esistenti, e delle relative strutture esistenti, nonché la loro modifica ad esclusione dei casi di cui all'articolo 73, comma 3, lett. e) e dell'articolo 80, comma 1, lett. l).

2. Il regolamento urbanistico – edilizio provinciale può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), si applica quanto disposto dall'articolo 80, comma 2, in materia di alternatività tra permesso di costruire e scia.